



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della **Giunta Comunale**

N. 36 del 13-05-2020

Oggetto: PRESA D'ATTO E APPLICAZIONE DELLA ESTENSIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME STABILITA CON LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 31 DICEMBRE 2018 N. 302, RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021" – ATTO DI INDIRIZZO E INDICAZIONI OPERATIVE AGLI UFFICI PER L'APPLICAZIONE DELL'ESTENSIONE EX LEGE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

L'anno **duemilaventi (2020)** il giorno **tredici (13)** del mese di **Maggio**, alle ore **16:30** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

1. ORTELLI SERGIO	SINDACO	Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO		Presente
3. ROSSI WALTER		Assente

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

DATO ATTO CHE:

- le concessioni demaniali marittime, ed in particolare le concessioni aventi finalità turistico-ricreative, presentano oggi una disciplina particolarmente complessa e frammentaria, frutto della stratificazione di interventi legislativi a livello nazionale e regionale;
- estremamente complesso risulta, altresì, il rapporto tra la normativa nazionale e la disciplina europea, anche alla luce dei mutevoli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza;
- la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale; spetta invece ai Comuni il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, le autorizzazioni sull'arenile, il nulla osta per l'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime e la pulizia degli arenili;

DATO ATTO CHE:

- con legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) il Legislatore ha inteso dare avvio ad un procedimento di generale ricognizione e riassetto del sistema di gestione delle concessioni demaniali marittime sussistenti sul territorio nazionale, al fine di offrire alle medesime organica e più sistematica disciplina;
- in tal senso l'art. 1, commi 675 e ss. della L. 145/2018 stabilisce: *“675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime”*;
- ai successivi commi la legge specifica altresì i concreti contenuti dell'adottando decreto;
- le disposizioni programmatiche deferiscono, in ultimo, agli Enti locali incaricati della gestione delle concessioni, la necessaria applicazione delle

disposizioni di cui all'adottando decreto (così comma 678);

- la medesima legge di bilancio, con successive previsioni (art. 1, commi 682-684) disciplina i nuovi termini di durata delle concessioni demaniali ivi richiamate, nelle more di applicazione del decreto di cui all'art. 677, in ulteriori anni 15 decorrenti dalla entrata in vigore della novella normativa;
- in tal senso il comma 682 dispone *“Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”*;
- il successivo comma 683: *“Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici”*;
- infine il comma 684 dispone: *“Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”*

DATO ATTO CHE il richiamato art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 stabilisce:

• “1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”;

DATO ATTO CHE:

• le eterogenee tipologie di rapporti concessori richiamati dai commi 682, 683 e 684 sono soggette alle disposizioni di rideterminazione della durata di cui alla L. 145/2018;

• la norma procede, pertanto, alla rideterminazione dei termini di durata, per un periodo di ulteriori anni quindici dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di Bilancio delle concessioni demaniali:

○ già adottate ai sensi dell'art. 01, comma 1 del D.L. 400/1993 e vigenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (i.e. 1° gennaio 2019, così comma 682);

○ adottate ai sensi dell'art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché rilasciate successivamente a tale data (a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009) e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (così comma 683);

- o delle concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

DATO ATTO che il Consorzio per la gestione e lo sviluppo delle aree demaniali del Comune di Isola del Giglio, con nota protocollo n. 2848 del 26 marzo 2019, ha rappresentato l'urgenza di una celere e pronta applicazione, da parte del Comune di Isola del Giglio, della anzidetta intervenuta normativa sulla nuova scadenza delle concessioni dd.mm. con definizione delle procedure amministrative di estensione della validità delle concessioni, al fine di consentire alle interessate imprese balneari una realistica possibilità di ripresa degli investimenti già per la prossima stagione balneare;

DATO ATTO che, conseguentemente, questa Amministrazione, anche in chiave precontenziosa, ha acquisito, con nota prot. n. 4250 del 28.04.2020, parere legale in ordine alle più opportune iniziative da assumere con riferimento alle concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Isola del Giglio, la cui gestione è demandata all'Ente locale, alla luce delle disposizioni di proroga sancite dall'art. 1, commi 682, 683 e 684 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e sopra dettagliatamente richiamate; il richiamato parere legale, sulla base di diffuse argomentazioni e considerazioni, rileva che pur a fronte dell'incerto quadro interpretativo formatosi sul tema, con contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine all'applicazione delle richiamate disposizioni di proroga *“si rende opportuno per l'Ente procedere agli adempimenti conseguenti alle disposizioni di proroga di cui alla L. 145/2018”*;

RITENUTO di condividere le argomentazioni e rilievi di cui al richiamato parere legale, anche in ordine alla opportunità per l'Amministrazione comunale di procedere agli adempimenti conseguenti alle richiamate disposizioni di proroga della durata delle concessioni demaniali di cui alla L. 145/2018;

DATO ATTO CHE la Regione Toscana, a fronte dell'introduzione delle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2019 (commi 682, 683 e 684 dell'art. 1), con deliberazione G.R. 18 marzo 2019 n. 346 (poi sostituita dalla Del. G.R. 27 maggio 2019, n. 711) ha inteso fornire ai Comuni indicazioni in ordine agli adempimenti procedurali conseguenti alla novella legislativa;

RITENUTO che debba darsi corso all'applicazione delle disposizioni di legge nazionali sopra richiamate ogni qual volta vi siano le condizioni di legge e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della concessione demaniale marittima, tenuto conto delle

indicazioni operative fornite dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. 18 marzo 2019 n. 346 (poi sostituita dalla Del. G.R. 27 maggio 2019, n. 711);

Ritenuto peraltro che le richiamate disposizioni di rideterminazione temporale della durata delle concessioni di cui alla L. 145/2018 hanno già trovato diffusa applicazione presso molte Amministrazioni del territorio costiero toscano;

RITENUTO pertanto opportuno:

- pur alla luce dell'incerto quadro normativo e interpretativo, aderendo alle argomentazioni già espresse nel richiamato parere legale acquisito, dare applicazione alla predetta normativa (L. 145/2018, art. 1, commi 682, 683 e 684) in ordine alla estensione temporale della durata delle concessioni demaniali ubicate sul territorio costiero di Isola del Giglio, con emanazione di Indirizzi applicativi per la formalizzazione dei provvedimenti di estensione al 01.01.2034;
- provvedere con immediatezza onde consentire alle imprese interessate già per la stagione balneare 2020 la possibilità di investimenti per riqualificare il settore con una maggiore credibilità con il credito bancario;

Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare integralmente la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra;
- 3) di indirizzare gli uffici comunali a dare attuazione all'art. 1, commi 682, 683 e 684, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021" che estende di anni

15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della richiamata legge, la durata delle concessioni richiamate nelle suddette disposizioni, con osservanza delle indicazioni operative fornite dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. 27 maggio 2019, n. 711;

4) di comunicare il presente provvedimento ai capi-gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di dare corso al programma in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

2) **SUCCESSIVAMENTE**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCINOTTA SIMONE

Copia conforme all'originale firmato digitalmente